dossier

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 2625

"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela"

aprile 2011
n. 288

servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura

Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario
Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute
Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura
Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio
Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti
Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura
Capo ufficio: F. Cavallucci _3443
S. Marci _3788

Politica estera e di difesa
Reggente ufficio: A. Mattiello _2180
Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP
Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata
Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica
Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica
Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 2625

"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela"

aprile 2011
n. 288

a cura di: F. Cavallucci
ha collaborato: M. Mercuri

Classificazione Teseo: Codice e codificazioni. Querela. Estinzione del reato.

I N D I C E

SINTESI DEL CONTENUTO 7
Sintesi del contenuto 9
DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 2625 21

SINTESI DEL CONTENUTO

Sintesi del contenuto

La proposta di legge in esame, approvata dalla Camera dei deputati il 15 marzo 2011 e trasmessa al Senato l'indomani, è stata assegnata alla Commissione Giustizia per l'esame in sede referente il successivo 23 marzo. Il disegno di legge interviene sulle disposizioni del codice penale relative all'istituto della remissione della querela, al fine di estendere l'ambito di applicazione della remissione tacita della medesima. La proposta, per ragioni di coordinamento, interviene altresì sul codice di procedura penale e sul decreto legislativo n. 274 del 2000[1].

La querela è una dichiarazione con la quale la persona offesa manifesta la volontà che si proceda penalmente contro l'autore di un reato non perseguibile d'ufficio (art. 120 del codice penale e art. 336 del codice di procedura penale).

Come è noto, nel nostro ordinamento penale i reati, per principio generale, sono perseguibili d'ufficio. In via derogatoria rispetto a tale principio, con l'istituto della querela si subordina alla volontà del privato la perseguibilità penale di alcune tipologie di delitti variamente caratterizzate: con la querela il privato invita il pubblico ministero a verificare se, acquisita una determinata *notitia criminis*, esistano o meno le condizioni per esercitare l'azione penale. Si tratta dunque di un atto di impulso processuale configurato dalla legge come condizione di punibilità sul piano sostanziale e quale condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione penale (art. 345 del codice di procedura penale) su quello processuale[2].

La querela deve essere presentata al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero a un agente consolare all'estero, per iscritto oppure oralmente, dalla persona offesa o da un suo rappresentante (art. 337 del codice di procedura penale) entro 3 mesi (salvo che la legge disponga diversamente) dal giorno in cui la persona offesa ha acquisito notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 del codice penale).

Il titolare del diritto di presentare la querela ha la possibilità di:

- rinunciare, in modo espresso o tacito, all'esercizio del diritto (art. 124 del codice penale.). La rinuncia si estende di diritto a tutti i concorrenti nel reato.

La rinuncia espressa è disciplinata dall'art. 339 del codice di procedura penale: se rilasciata in forma scritta, la dichiarazione di rinuncia va fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale con dichiarazione sottoscritta rilasciata all'autore vero o presunto del reato o a un suo rappresentante. Per quanto concerne la forma orale, la dichiarazione di rinuncia deve essere rilasciata ad un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale che deve essere sottoscritto dal dichiarante a pena di inefficacia; la rinuncia sottoposta a termine o a condizione è priva di efficacia.

---

[1] D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, recante *'Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468'*.

[2] Per la cosiddetta natura "mista" della querela si vedano Cass. pen. Sez. II, 24-09-2008, n. 40399; Cass. pen. Sez. I, 10-07-2001, n. 33455; Cass. pen. Sez. VI, Sentenza n. 3946 del 2000; Cass. pen. Sez. VI, Sentenza n. 2949 del 1999; Cass. pen. Sez. III 20-8-1997, n. 2733; Cass. pen. Sez. I, n. 804 del 20-06-1972; Cass. pen. Sez. I, n. 403 del 08-03-1966; Cass. pen. Sez. I, n. 250 del 04-03-1964. Indicazioni nella medesima prospettiva, e cioè nel senso della natura sia sostanziale, sia processuale dell'istituto della querela sono desumibili anche dalle previsioni contenute nell'articolo 99 della legge n. 689 del 1981 e nell'articolo 19 della legge n. 205 del 1999. Per la natura solo processuale dell'istituto si vedano invece Cass. pen. Sez. II, 13-01-1994, n. 4228 e Cass. pen. Sez. II, 21-09-1993, n. 9505.

Si ha rinuncia tacita, invece, quando chi ha facoltà di proporre querela pone in essere *fatti incompatibili con la volontà di querelare*. In altri termini, nella rinuncia tacita, l'estinzione del diritto di querela avviene per fatti concludenti. Un'ipotesi speciale di rinuncia tacita è contenuta nell'art. 28, comma 3, del già citato decreto legislativo n. 274 del 2000, in tema di competenza penale del giudice di pace: la norma prevede che, in ordine ai reati procedibili a querela per i quali è ammesso il ricorso immediato al giudice di pace ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, la mancata comparizione in udienza delle persone offese, alle quali sia stato correttamente notificato il decreto di convocazione, equivale a rinuncia del diritto di querela.

- ritirare (rimettere) la querela già presentata (art. 152 del codice penale; art. 340 del codice di procedura penale), determinando l'interruzione dell'ulteriore corso del processo.

Attraverso la remissione, dunque, il querelante revoca la querela precedentemente proposta, facendo così venir meno quella condizione che aveva consentito l'esercizio dell'azione penale. La remissione si distingue dalla rinuncia per tre aspetti:

- interviene solo dopo l'esercizio del diritto di presentare querela, mentre la rinuncia è preventiva;
- richiede l'accettazione da parte del querelato ai sensi dell'art. 155 del codice penale;
- non è sempre possibile, essendo stabilita per legge l'irrevocabilità della querela proposta per determinate tipologie di reati (es. violenza sessuale e atti sessuali con minorenne).

La remissione della querela può essere processuale (si tratta, in base all'art. 340 del codice di procedura penale, di una dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale all'autorità procedente o a un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale provvederà a trasmetterla alla predetta autorità) o extraprocessuale.

In quest'ultimo caso la normativa vigente distingue la remissione espressa (resa al querelato o a un pubblico ufficiale) dalla tacita.

In particolare, in base all'art. 152, secondo comma, del codice penale la remissione tacita si concretizza quando *«il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela»*.

In merito la Corte di cassazione ha sempre richiesto che la volontà del querelante di non persistere nella querela emerga da *fatti univoci, non suscettibili di diversa interpretazione* (Cass, sez. V, sent. n. 7936 del 6 ottobre 1983[3]).

La Corte di cassazione ha altresì generalmente escluso che la volontà remissoria possa essere ricavata da atti di natura meramente omissiva[4]; la giurisprudenza ha tuttavia interpretato in modo talvolta difforme la mancata comparizione del querelante.

In particolare, mentre la giurisprudenza dominante ha sostenuto in generale l'irrilevanza della mancata comparizione al fine della remissione tacita di querela (cfr. Sez. VI, sent. n. 2915 del 12 aprile 1986; Sez. II, sent. n. 3390 del 6 maggio 1986; Sez. V, sent. n. 9688 del 29 ottobre 1997; Sez. V, sent. n. 1452 del 6 febbraio 1998; Sez. V,

[3] «I fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela debbono essere non equivoci ma obiettivi e concludenti, cioè tali da dimostrare con chiarezza l'incompatibilità di essi con la volontà manifestata».

[4] In una pronuncia del 1977 (Sez. I, sentenza 12 ottobre 1977) la Corte ha affermato che «l'effetto di remissione tacita della querela è attribuito al comportamento extraprocessuale dell'offeso, che non sia puramente omissivo e sia tale da apparire sostanzialmente ed inequivocabilmente incompatibile con la volontà di persistere nella querela». Cfr., anche Sez. VI, sent. n. 82 del 9 gennaio 1989.

sent. n. 5191 del 13 gennaio 2000; Sez. IV, sent. n. 5815 del 1 dicembre 2004; Sez. V, sent. n. 46808 del 19 ottobre 2005), le stesse sezioni della Corte di cassazione si sono poi divise sul significato da attribuire a tale assenza, laddove fosse stata preceduta da un esplicito *avvertimento* del giudice che l'omessa comparizione della parte offesa avrebbe integrato una remissione tacita.

Se, in generale, tale conseguenza era sempre stata esclusa (cfr. Sez. V, sent. n. 8372 del 19 luglio 2000[5] e Sez. V, sent. n. 6771 del 12 dicembre 2005), la recente Sez. V, sent. n. 14063 del 19 marzo 2008 ha sostenuto che *«La mancata comparizione del querelante - previamente ed espressamente avvisato che l'eventuale successiva assenza sarà interpretata come remissione tacita della querela - integra gli estremi della remissione tacita, sempre che egli abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta»*[6].

Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto da un intervento delle Sezioni Unite (sentenza 15 dicembre 2008, n. 46088). Il Supremo Collegio, accogliendo l'orientamento dominante, ha *escluso la configurabilità della remissione*, precisando, da un lato, come tale conseguenza non sia contemplata in alcuna norma dell'ordinamento (eccetto il caso di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 274 del 2000), dall'altro, rilevando come l'art. 152, secondo comma, del codice penale richiede che la remissione tacita sia extraprocessuale e avvenga mediante "fatti", ovvero comportamenti che assumono rilevanza nel mondo esterno; la mancata comparizione del querelante, invece, è un accadimento che si situa tutto e solo nel processo e che, pertanto, non può essere interpretato come volontà tacita di rimettere la querela.

In conclusione, per la normativa attualmente vigente, la mancata comparizione in udienza della persona offesa, alla quale sia stato regolarmente notificato il decreto di convocazione delle parti, equivale a remissione tacita della querela soltanto nei casi previsti dal citato art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 274 del 2000, in ordine ai reati procedibili a querela per i quali è ammesso il ricorso immediato al giudice di pace ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo,

Quanto all'accertamento delle circostanze di fatto e degli elementi da cui deve desumersi una volontà tacita di remissione della querela, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'apprezzamento delle stesse è rimesso alla *competenza esclusiva del giudice di merito* e non è sindacabile in Cassazione quando del relativo convincimento sia dato adeguato conto in motivazione.

Ai sensi dell'art. 152, terzo comma, del codice penale, infine, la remissione della querela può essere effettuata in qualsiasi momento, fino a quando non è intervenuta una sentenza di condanna definitiva.

---

[5] «La remissione tacita della querela ha natura extra-processuale e deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con il persistere dell'intenzione del querelante di ottenere la punizione del querelato. Ne consegue che l'omessa comparizione del querelante all'udienza non integra gli estremi della remissione tacita anche se essa sia successiva all'avviso del Pretore, notificato alle parti, per renderle edotte che la mancata comparizione del querelante all'udienza successiva avrebbe comportato la remissione della querela». In senso conforme cfr. anche Sez. V, sent. 5 novembre 2002, n. 43704.

[6] L'affermazione non era peraltro del tutto innovativa in quanto già la Sez. V, con la sentenze n. 31963 del 25 giugno 2001 aveva sostenuto che «L'omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza alla udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo».

Per quanto riguarda le *spese processuali*, queste gravano interamente sul querelato, salvo che nell'atto di remissione non venga diversamente disposto.

Più in dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge, modificato - rispetto al testo originario di cui all'A.C. 1640 - sia dalla Commissione Giustizia che dall'Aula della Camera dei deputati, novella il secondo comma dell'articolo 152 del codice penale, eliminando la distinzione fra remissione processuale ed extraprocessuale e prevedendo che vi è remissione tacita, oltre che, come nel testo vigente, "quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela", anche quando:

- il querelante non sia comparso senza giustificato motivo alla prima udienza, nonostante abbia ricevuto rituale notifica della citazione (unica fattispecie aggiuntiva prevista dall'originaria proposta di legge (A.C. 1640);
- il querelante abbia ricevuto il risarcimento del danno; tale fattispecie di remissione tacita della querela - introdotta nel corso dell'esame in sede referente alla Camera - è applicabile ai soli reati puniti con pena inferiore nel massimo a due anni.

Rispetto a quest'ultima previsione, occorre sottolineare che il testo varato dalla Commissione Giustizia della Camera prevedeva l'applicabilità di tale fattispecie di remissione tacita ai soli reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni. [7]

Occorre infine ricordare che, sempre durante l'esame in sede referente, la Commissione Giustizia della Camera aveva approvato un emendamento che inseriva un comma aggiuntivo al medesimo articolo 152 del codice penale. Con tale disposizione, che l'Aula della Camera ha ritenuto infine di cassare, veniva introdotta un'ulteriore fattispecie di remissione tacita della querela, nell'ipotesi in cui il querelante avesse ricevuto un'offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e questa fosse stata ritenuta congrua dal giudice procedente; in tal caso, l'offerta reale sarebbe equivalsa a danno risarcito[8].

---

[7] Il medesimo testo precisava che in ogni caso avrebbe trovato applicazione il terzo comma dell'articolo 609-*septies*, che dispone l'irrevocabilità della querela per i reati di violenza sessuale semplice e aggravata e di atti sessuali con minorenne (fattispecie di reato che nel massimo peraltro sono punite con pena superiore a quattro anni).

[8] In estrema sintesi, il dibattito in Commissione giustizia alla Camera si è incentrato sull'individuazione delle ipotesi alle quali far conseguire la remissione tacita della querela. Nel corso dell'esame la Commissione approvò la riformulazione proposta dal relatore di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, volta ad aggiungere, quali ulteriori casi di remissione tacita della querela, l'ipotesi di *risarcimento del danno* (nel caso di reati puniti con pena inferiore nel massimo a 4 anni) e di *offerta ritenuta congrua dal giudice procedente*. Nel corso dell'esame erano tuttavia emersi, anche a seguito delle osservazioni formulate dalla commissione Affari costituzionali in sede consultiva, taluni profili critici legati in particolare:

- al fatto che la formulazione dell'emendamento non attribuiva alcun rilievo alla volontà del querelante nell'accettazione del risarcimento del danno, ma anzi sostituiva tale volontà con la valutazione di congruità dell'offerta da parte del giudice;

Sembra opportuno segnalare, in merito alle innovazioni proposte dall'articolo in esame in tema di effetti del risarcimento del danno per i reati puniti con pena inferiore nel massimo a due anni, che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nella seduta del 9 marzo 2011, aveva espresso sul testo del disegno di legge parere favorevole richiamando però l'attenzione su un problema di coordinamento con la normativa vigente. La Commissione affari costituzionali ha, in particolare, sollevato il problema del rapporto fra la nuova previsione - che l'articolo 1 intende introdurre in tema di risarcimento del danno per i reati puniti con pena inferiore nel massimo a due anni - e la disposizione di cui all'articolo 35 del già citato decreto legislativo n. 274 del 2000, che, relativamente a reati meno gravi, attribuiti alla competenza del giudice di pace, contempla un meccanismo di estinzione del reato fondato su condotte risarcitorie e riparatorie - che non incide sulla querela - in base al quale l'estinzione del reato può però essere pronunciata solo dopo che siano state sentite le parti e l'eventuale persona offesa e solo se il giudice di pace ritenga le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Si tratta di aspetti dalle implicazioni potenzialmente problematiche, sulle quali è auspicabile un ulteriore approfondimento nel corso dell'esame in Senato.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 337 del codice di procedura penale, in tema di formalità della querela, al fine di integrare l'attuale contenuto del comma 4, imponendo l'obbligo per l'autorità che riceve la querela di avvertire il querelante che, nelle fasi successive, la mancata comparizione all'udienza senza giustificato motivo implicherà la remissione tacita della querela e comporterà dunque l'estinzione del reato.

In base all'art. 337 del codice di procedura penale la querela è proposta oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero a un agente consolare all'estero. Se la sottoscrizione è autenticata, può anche essere spedita (comma 1). Se la querela è orale, viene redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale (comma 2); se la querela è proposta dal legale rappresentante di una persona

- all'esigenza di coordinamento con il meccanismo di estinzione dei reati di competenza del giudice di pace previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. n. 274 del 2000.

Tale disposizione prevede l'estinzione del reato quando l'imputato dimostri di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. L'estinzione del reato può essere pronunciata solo dopo che siano state sentite le parti e l'eventuale persona offesa e solo se il giudice di pace ritenga le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Un ulteriore profilo particolarmente dibattuto nel corso dell'esame, ma che non si è tradotto in modifiche al testo, atteneva alla nozione di "giustificato motivo" della mancata comparizione in udienza, alla cui assenza la proposta di legge ricollega la remissione tacita. Sul punto, erano stati presentati alcuni emendamenti volti a sostituire tale nozione con quella di "legittimo impedimento"; su tali emendamenti il relatore aveva espresso parere contrario ritenendo quest'ultima formulazione "svantaggiosa per la persona offesa".

giuridica, deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza (comma 3).

Ai sensi del vigente comma 4, l'autorità che riceve la querela deve:

- attestare data e luogo di presentazione;
- identificare il querelante;
- trasmettere gli atti all'ufficio del pubblico ministero.

L'articolo 3 modifica l'articolo 419 del codice di procedura penale, in tema di atti introduttivi dell'udienza preliminare. La novella è volta ad integrare il contenuto dell'avviso ivi previsto. In particolare, intervenendo sul comma 1, la proposta prevede che, in caso di reato perseguibile a querela, il giudice debba altresì avvertire il querelante che la mancata comparizione all'udienza – in assenza di giustificato motivo – comporterà la remissione tacita della querela e la conseguente dichiarazione di estinzione del reato.

L'art. 419 del codice di procedura penale stabilisce che il giudice, a pena di nullità, debba notificare all'imputato e alla persona offesa l'avviso indicante giorno, ora e luogo dell'udienza preliminare, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato viene contestualmente avvertito che in caso di mancata comparizione sarà giudicato in contumacia (comma 1 e comma 7). L'avviso è inoltre comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore, che viene altresì avvertito della facoltà di prendere visione degli atti e di produrre memorie e documenti (comma 2); l'avviso contiene anche l'invito ad entrambi a trasmettere la documentazione relativa a indagini (della pubblica accusa o difensive) svolte dopo la richiesta di rinvio a giudizio (comma 3). Tutti gli avvisi, pena la nullità, devono essere comunicati almeno 10 giorni prima della data fissata per l'udienza ed entro il medesimo termine deve essere notificata la citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (comma 4e comma 7).

In base ai commi 5 e 6 l'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato; il giudice emette in tal caso il relativo decreto.

L'articolo 4, il cui testo originario (A.C. 1640) è stato integralmente sostituito dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati[9], aggiunge il comma 2-*ter* all'articolo 484 del codice di procedura penale che, nell'ambito degli atti introduttivi al dibattimento, prevede che il giudice rinnovi d'ufficio la citazione al querelante qualora sia provato o appaia probabile che questi non ne abbia avuto effettiva conoscenza.

Al riguardo va sottolineato che la soluzione contenuta nell'originaria formulazione dell'articolo 4 prevedeva - per effetto dell'integrale rinvio alle

[9] Nella proposta di legge originaria (A.C. 1640), l'articolo 4 interveniva sull'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale, relativo all'ipotesi di rinnovazione dell'avviso dell'udienza preliminare. Nella vigente formulazione, l'art. 420-*bis*, introdotto nel codice di rito dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, prescrive al giudice - fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169 del medesimo codice - di disporre, anche d'ufficio, la rinnovazione dell'avviso previsto dall'art. 419, comma 1, quando è provato o gli appare probabile che l'imputato incolpevolmente non ne abbia avuto effettiva conoscenza (comma 1). La valutazione spetta al giudice e non forma oggetto né di discussione successiva e né di impugnazione (comma 2).

disposizioni di cui all'articolo 420-bis del codice di procedura penale - la rinnovazione dell'avviso al querelante quando, nei reati procedibili a querela, il giudice ritenesse che la mancata comparizione fosse dovuta alla mancata conoscenza dell'avviso inviato a norma dell'art. 419, comma 1, "sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169". La soluzione adottata nel testo definitivamente licenziato dall'altro ramo del Parlamento invece non contiene più questa eccezione e quindi, sul piano letterale, sembrerebbe doversi interpretare nel senso che la rinnovazione dell'avviso dovrà essere disposta in tutti i casi in cui il querelante non abbia avuto conoscenza dell'avviso, ivi inclusi quelli in cui ciò sia dovuto a colpa del querelante medesimo.

Sul punto parrebbe opportuno un ulteriore approfondimento.

L'articolo 5, comma 1, integra - con l'inserimento della lettera f-*bis* nell'articolo 429 del codice di procedura penale - il contenuto del decreto che dispone il giudizio di cui al medesimo articolo, con l'avvertimento al querelante – sempre in caso di reati perseguibili a querela – che, in caso di mancata comparizione in dibattimento senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela.

Attualmente, in base all'art. 429, comma 1, il decreto che dispone il giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato e delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

Il successivo comma 2, introdotto durante l'esame in Aula alla Camera dei deputati, introduce - per il necessario coordinamento a fronte dell'introducenda lettera f-*bis* - il riferimento ad essa nel citato articolo 429 del codice di procedura penale, comma 2, che disciplina i casi di nullità del decreto che dispone il giudizio.

Attualmente l'art. 429, comma 2, prevede che il decreto che dispone il giudizio sia nullo nelle seguenti ipotesi: se l'imputato non è identificato in modo certo, ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *c)* ed *f)*.

In maniera analoga, l'articolo 6 del provvedimento in commento, introdotto durante l'esame in Aula alla Camera dei deputati, aggiunge - per il necessario coordinamento a fronte dell'introducenda lettera f-*bis* all'articolo 429 del codice di procedura penale, il riferimento ad essa nel comma 3 dell'articolo 450 del medesimo codice, che disciplina l'*Instaurazione del giudizio direttissimo*.

A norma dell'art. 450 del codice di procedura penale, quando il pubblico ministero procede a giudizio direttissimo, fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare (comma 1). Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo; il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni (comma 2).

La citazione contiene i requisiti previsti dall'art. 429 comma 1, lettera *a), b), c), f),* con l'indicazione del giudice competente per il giudizio, la data e la sottoscrizione; si applica inoltre la disposizione dell'art. 429, comma 2 (comma 3).

Il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio (comma 4). L'avviso della data fissata per il giudizio deve essere notificato al difensore senza ritardo a cura del pubblico ministero (comma 5). Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate (comma 6).

Con riferimento alle modifiche proposte all'articolo 450 del codice di procedura penale, si segnala l'opportunità di una riflessione circa l'utilità di un intervento di coordinamento anche con riferimento al comma 1 dell'articolo 450, in quanto non sembrerebbe assicurata la possibilità per il querelante di avere conoscenza dell'udienza nel caso di instaurazione del giudizio direttissimo con le modalità di cui al predetto comma 1, cioè mediante diretta presentazione all'udienza dell'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.

L’articolo 7 del disegno di legge in esame interviene sulla citazione diretta a giudizio disciplinata dall’articolo 552 del codice di procedura penale, aggiungendo la lettera *b-bis* al comma 1 e un periodo finale al comma 2.

Per i reati attribuiti alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, quando non è prevista l’udienza preliminare, il pubblico ministero, con la citazione diretta, fa saltare il processo dalle indagini immediatamente al giudizio; il giudizio monocratico è, in questo caso, sostanzialmente assimilabile ad un giudizio immediato instaurato con il decreto disciplinato dall’art. 552, il cui contenuto (comma 1) è sostanzialmente analogo a quello del decreto che dispone il giudizio a norma dell’art. 429 del codice di procedura penale (in più si segnala l’avviso all’imputato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima dell’apertura del dibattimento può presentare le richieste di giudizio abbreviato e di patteggiamento o la domanda di oblazione). Il comma 2 individua i contenuti del decreto la cui carenza comporta nullità.

Anche in riferimento a questo rito, il disegno di legge in commento prevede, se il reato è procedibile a querela, che:

- il decreto di citazione a giudizio debba contenere l'avvertimento al querelante che, in caso di mancata comparizione in dibattimento senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela (lettera b-*bis*);
- l'assenza di questo avvertimento comporta la nullità del decreto (ulteriore periodo del comma 2).

Analoga modifica è recata dall'articolo 8 del disegno di legge in esame all'articolo 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, relativo alla citazione a giudizio nel procedimento penale davanti al giudice di pace.

Anche in questo rito, ai sensi del citato art. 20, il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace attraverso un atto che contiene (comma 2):

a) le generalità dell'imputato;
b) l'indicazione della persona offesa;
c) l'imputazione e l'indicazione dei mezzi di prova di cui si chiede l'ammissione;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio;
f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

Il comma 6 individua gli elementi della citazione la cui carenza comporta nullità.

Analogamente agli interventi precedenti, anche in relazione a questo rito il disegno di legge in esame prevede, se il reato è procedibile a querela:

- che la citazione debba contenere l'avvertimento al querelante che in caso di mancata comparizione in dibattimento, senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela (introduzione della lettera *f-bis* all'articolo 20 del decreto legislativo n. 274 del 2000);
- che l'assenza di questo avvertimento comporta la nullità della citazione (novella al comma 6 del medesimo articolo 20).

Per completezza va rilevato che l'articolato in esame non contiene un intervento di coordinamento, analogo a quelli di cui agli articoli 6, 7 e 8, per quanto riguarda il giudizio immediato. Si tratta di un'omissione solo apparente in quanto il problema dell'inserimento, nell'atto con cui viene instaurato il giudizio immediato, dell'avvertimento al querelante – nell'ipotesi di reati perseguibili a querela – che, in caso di mancata comparizione in dibattimento senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela - nonché della previsione a pena di nullità di tale requisito - è risolto in modo automatico dal rinvio ai commi 1 e 2 dell'articolo 429 del codice di procedura penale effettuato dal comma 1 dell'articolo 456 del medesimo codice.

Sotto un diverso profilo si ritiene utile segnalare altresì che, ad una prima lettura, il disegno di legge in esame parrebbe sollevare qualche incertezza circa la portata dell'espressione "prima udienza" che, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1 all'articolo 152 del codice penale, individua il momento in cui la mancata comparizione del querelante implicherà la remissione tacita della querela.

Sia dal punto di vista letterale, sia dal punto di vista della sistematica del codice - con riferimento al procedimento ordinario[10] *- il momento in questione dovrebbe collocarsi nella fase iniziale dell'udienza preliminare. Tale conclusione interpretativa sembra la più coerente con le esigenze di economia processuale che ispirano la proposta in esame e parrebbe altresì trovare conferma nelle modifiche apportate dal disegno di legge all'articolo 419 del codice di procedura penale in tema di atti introduttivi dell'udienza preliminare medesima, nonché nel fatto che soltanto in questo modo la disposizione relativa alla remissione della querela per mancata comparizione del querelante potrebbe trovare applicazione nei riti speciali con i quali il processo trova la sua conclusione - quantomeno tendenzialmente - proprio nell'udienza preliminare (giudizio abbreviato e patteggiamento).*

Ove fosse da ritenersi corretta la ricostruzione normativa sopra esposta, risulterebbe però quasi[11] *privo di portata normativa l'intervento che l'articolo 5 del disegno di legge in esame effettua sull'articolo 429 del medesimo codice di rito in tema di disciplina dei requisiti del decreto che dispone il giudizio. In altri termini, non appare di immediata evidenza il motivo per cui il decreto che dispone il giudizio dovrebbe contenere, in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo (all'udienza dibattimentale) senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela, quando a questi fini ciò che conta è soltanto la comparizione o meno del querelante alla "prima udienza" che, per le ragioni anzidette, si colloca nella fase anteriore dell'udienza preliminare. L'individuazione della "prima udienza" nell'udienza preliminare risulta inoltre difficilmente compatibile con la modifica apportata all'articolo 4 del disegno di legge nel corso dell'esame alla Camera. Come già ricordato, tale disposizione, nella sua formulazione attuale, interviene sull'articolo 484 del codice di procedura penale che riguarda la fase introduttiva dell'udienza dibattimentale. In questa fase viene quindi prevista la rinnovazione della citazione al querelante, qualora risulti che questi non ne abbia avuto conoscenza. Se però la "prima udienza", mancando la comparizione alla quale si ha remissione tacita della querela, si colloca nella fase dell'udienza preliminare, allora è in sede di udienza*

[10] L'espressione "procedimento ordinario" è qui utilizzata sinteticamente per indicare il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale previsto dalle disposizioni del libro quinto e del libro settimo del codice di procedura penale. Peraltro, ai sensi del successivo libro ottavo del medesimo codice, tali disposizioni trovano applicazione, in linea di massima, anche nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica relativo a reati diversi da quelli per i quali si procede mediante citazione diretta a giudizio.

[11] Si veda quanto sopra rilevato con riferimento al giudizio immediato.

*preliminare che dovrebbe verificarsi se il querelante ha avuto conoscenza della citazione, al fine di valutare correttamente la sua mancata comparizione, come per l'appunto disponeva il disegno di legge originario (A.C. 1640) intervenendo sull'articolo 420-*bis *del codice di procedura penale. Queste ultime considerazioni potrebbero allora indurre l'interprete, nell'ambito del procedimento ordinario, anche ad optare per una diversa soluzione interpretativa e ad individuare, quindi, la "prima udienza" piuttosto nella fase introduttiva del dibattimento.*[12]

Sui profili sopra richiamati, e sulle possibili difficoltà di ordine applicativo agli stessi connessi, sembrerebbe pertanto auspicabile un ulteriore approfondimento nel corso dell'esame del disegno di legge.

Si rileva, da ultimo, l'esigenza di una riflessione ad hoc *anche in merito all'opportunità dell'inserimento nel disegno di legge in esame di una specifica disposizione di carattere transitorio.*

Al riguardo, la già ricordata natura mista[13]*, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela - che trova conferma ulteriore,*[14] *con specifico riferimento alla disciplina della remissione, nell'inserimento della stessa sia nel codice penale (art. 152 e seguenti) fra le cause di estinzione del reato, sia nel codice di procedura penale (art. 340) nell'ambito delle disposizioni relative alle condizioni di procedibilità - induce a ritenere che, in assenza di una diversa disposizione del legislatore, i problemi di successione delle norme nel tempo conseguenti all'emananda nuova disciplina dovrebbero essere risolti applicando le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto comma, del codice penale*[15]*. L'applicazione retroattiva (salvo il limite del giudicato) delle disposizioni più favorevoli al reo, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa, potrebbe però risultare problematica relativamente all'introducenda ipotesi di remissione tacita per mancata comparizione del querelante ritualmente notificato. Ove, infatti, nei procedimenti in corso siano mancati gli avvertimenti che vengono previsti dagli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8 del disegno di legge in esame - in quanto le relative attività processuali si sono svolte prima della data di entrata in vigore delle nuove norme - che cosa dovrebbe fare il giudice in caso di mancata comparizione all'udienza che abbia luogo successivamente a tale data di entrata in vigore? L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del codice penale porterebbe a concludere nel*

[12] Le considerazioni qui esposte non sono riferibili alle ipotesi di giudizio direttissimo, di citazione diretta a giudizio e di procedimento davanti al giudice di pace, per le quali provvedono autonomamente gli articoli 6, 7 e 8 del disegno di legge senza sollevare le incertezze che parrebbero invece sussistere con riferimento al procedimento ordinario. Per quanto riguarda il giudizio immediato, il problema dell'individuazione della prima udienza sarebbe risolto dal rinvio all'articolo 429 del codice di procedura penale effettuato dal comma 1 dell'articolo 456 del medesimo codice.

[13] Si veda la precedente nota 2.

[14] Nello stesso senso, in ordine alla natura quantomeno anche sostanziale della remissione della querela, si vedano Cass. pen. Sez. II, 28-04-2010, n. 18680; Cass. pen. Sez. Unite, 25-02-2004, n. 24246; Cass. pen. Sez. V, 28-11-2003, n. 581; Cass. pen. Sez. V, 08-05-2002, n. 21520; Cass. pen. Sez. I, 28-09-1994, n. 11206.

[15] Si rinvia ancora una volta alla giurisprudenza citata alla nota 2.

senso che dovrebbe in ogni caso trovare applicazione la nuova normativa sostanziale, con conseguente dichiarazione di estinzione del reato. Un simile esito susciterebbe però perplessità, in quanto la persona offesa non sarebbe stata avvisata in alcun modo delle conseguenze della sua mancata comparizione e, quindi, verrebbe meno quello che, secondo l'impostazione dello stesso disegno di legge in esame, costituisce il presupposto essenziale dell'operatività della nuova ipotesi di remissione tacita.[16]

Un'esplicita disposizione di carattere transitorio permetterebbe di evitare incertezze e conseguenti difficoltà applicative sul punto. In proposito può forse essere utile ricordare - pur trattandosi di precedenti non equiparabili - che il legislatore ha avvertito la necessità di dettare disposizioni transitorie ad hoc *in occasione dei principali interventi verificatisi in passato in merito al tema della perseguibilità a querela. Si fa riferimento, in particolare, alle previsioni contenute nell'articolo 99 della legge n. 689 del 1981 e nell'articolo 19 della legge n. 205 del 1999.*

[16] Le considerazioni qui esposte non sono riferibili ovviamente ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, non vi sia un procedimento in corso. In tale ipotesi l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del codice penale non solleverebbe alcun problema. Anche per quanto riguarda l'altra ipotesi di remissione tacita della querela che il disegno di legge intende introdurre, e cioè quella relativa al risarcimento del danno per i reati puniti con pena inferiore nel massimo a due anni, i problemi di diritto transitorio - ad una prima valutazione - sembrerebbero poter essere risolti agevolmente mediante l'applicazione delle previsioni del medesimo articolo 2 del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 2625

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2625

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati CONTENTO e CARLUCCI

(V. *Stampato Camera n.* **1640**)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 marzo 2011

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 marzo 2011

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 152 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La remissione è espressa o tacita. Vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, ovvero ha ricevuto il risarcimento del danno in relazione a reati puniti con pena inferiore nel massimo a due anni, ovvero, pur avendo ricevuto rituale notifica della citazione, non è comparso alla prima udienza, anche a mezzo di difensore munito di procura speciale, senza giustificato motivo».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 337 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*4.* L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione e all'identificazione della persona che la propone. Contestualmente, alla persona che propone la querela viene dato espresso avvertimento che, non comparendo il querelante all'udienza senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela. L'autorità che riceve la querela provvede, altresì, alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: «In caso di reato perseguibile a querela, l'avviso contiene, altresì, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela».

Art. 4.

1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«*2-ter*. Il giudice rinnova d'ufficio la citazione al querelante qualora sia provato o appaia probabile che questi non ne abbia avuto effettiva conoscenza».

Art. 5.

1. All'articolo 429 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

«*f-bis)* in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela»;

b) al comma 2, le parole: «e *f)*» sono sostituite dalle seguenti: «, *f)* e *f-bis)*».

Art. 6.

1. Al comma 3 dell'articolo 450 del codice di procedura penale, la parola: «*f)*» è sostituita dalle seguenti: «*f)* e *f-bis)*».

Art. 7.

1. All'articolo 552 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *b)* del comma 1 è inserita la seguente:

«*b-bis)* in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto è, altresì, nullo quando sia stato omesso l'avvertimento al querelante di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1».

Art. 8.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo alla prima udienza, pur avendo ricevuto rituale notifica della citazione, senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere *c), d), e)* e *f-bis)*».

€ 1,00

Ultimi dossier del Servizio Studi

277	Testo a fronte	Atto del Governo n. 333 “Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico”
278	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2518-B “Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” – *Le modifiche approvate alla Camera al testo approvato al Senato* - Edizione provvisoria
279	Dossier	Il contenzioso Stato-regioni sull'energia
280	Dossier	Il valore legale del titolo di studio - *Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata*
281	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2366 “Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale”
282	Testo a fronte	Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e gli AA.SS. nn. 238, 1458, 1512, 1525, 2302, in materia di gestione integrata dei rifiuti
283	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2567 "Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo"
284	Documentazione di base	Documenti sulla crisi libica
285	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2665 Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo
286	Dossier	Trasporto pubblico locale
287	Dossier	La riforma costituzionale tedesca del 2009 (*Föderalismusreform* II) e il freno all'indebitamento

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it